

GIUSTIZIA CIVILE .COM

26.09.2016

NOTE

Società e concorrenza

La liquidazione mortis causa della quota sociale e la partecipazione agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni in corso

di Marianna Capitti

CASS. CIV. - sez. I - 1 aprile 2016, n. 6365

La sentenza n. 6365 del 2016 della Corte di Cassazione riconferma il principio, già enunciato in una decisione del 1982, secondo cui il diritto del socio uscente a partecipare agli utili o alle perdite che sono inerenti alle operazioni in corso al momento dello scioglimento del rapporto influisce sul diritto alla liquidazione della quota ex art. 2289 c.c. Questa norma impone di determinare il valore della partecipazione da rimborsare in base alla consistenza effettiva del patrimonio sociale al momento dello scioglimento; posto che, per effetto del carattere intrinsecamente dinamico dell'attività d'impresa, il patrimonio sociale è soggetto a continue variazioni quantitative e qualitative, ne deriva che, se al momento dello scioglimento del rapporto vi sono operazioni non ancora concluse idonee ad incidere sulla consistenza del medesimo, la quota di liquidazione del socio dovrà essere accresciuta o diminuita in ragione degli utili o delle perdite che da queste derivano.

Il contributo, previa illustrazione del contenuto della sentenza, intende delineare i tratti essenziali del diritto alla liquidazione della quota prestando particolare attenzione alla natura del collegamento esistente tra questo ed il diritto del socio a partecipare agli utili e alle perdite conseguibili dalle operazioni in corso.

IL CASO - Alla morte del socio accomandatario C.R., titolare di una quota pari al 70% del capitale sociale della G.&G. s.a.s., la società citava in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini gli eredi del socio per ivi sentire accertare l'esatto ammontare della quota di liquidazione loro spettante, allegando che, stante la situazione patrimoniale al momento del decesso, il valore della quota da liquidare agli eredi, stimato dall'attrice in 169.194,13 Euro, dovesse essere decurtato di una somma pari all'importo dei prelevamenti in denaro effettuati dal socio defunto quando ancora era in vita.

In tal senso, considerato che la somma prelevata – circa 269.626,75 Euro – era maggiore rispetto al valore monetario della quota, l'attrice chiedeva al Tribunale di condannare gli eredi alla restituzione della differenza ad essa dovuta e pari a 100.432,62 Euro.

Il giudice, terminata l'istruttoria, stabiliva che il credito vantato dagli eredi era parzialmente compensato con quello vantato dalla società il cui ammontare, però, doveva essere ridotto di una cifra pari a 145.017, 17 Euro, spettante al socio defunto a titolo di utili. A favore degli eredi, quindi, residuava un credito di 45.304,73 Euro nei confronti della società.

La s.a.s. impugnava la decisione innanzi alla Corte d'appello di Bologna, che riconfermava quanto deciso dal giudice di prime cure; dal che il ricorso della società per Cassazione,

denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2289 c.c. e, a seguire, la sussistenza di un vizio di motivazione. La Corte, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso dichiarando l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità del secondo.

LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE - Con il primo motivo di ricorso la società denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2289 c.c. sostenendo che questo dovesse essere interpretato in maniera tale da escludere dal procedimento di determinazione del valore della quota e, più precisamente, dal meccanismo di compensazione dei crediti reciproci delle parti, gli utili maturati dal socio defunto.

Ad opinione della s.a.s., infatti, per quanto fosse corretto compensare il credito degli eredi con il controcredito maggiore dalla stessa società vantato, appariva tuttavia erroneo il ragionamento del giudice di merito, ad opinione del quale il credito della società doveva essere considerato, non nella sua interezza, bensì limitatamente alla parte eccedente l'ammontare di utili spettante al socio defunto.

Invero, l'attrice non contestava né la spettanza di utili al *de cuius*, né la loro determinazione percentuale ma si limitava a censurare in giudizio il semplice fatto che gli stessi fossero stati computati nel procedimento complessivo di liquidazione della quota.

In ordine al motivo di impugnazione in discorso, la Cassazione ha tuttavia ritenuto non sussistere alcuna violazione del parametro normativo indicato, dato che il computo degli utili e delle perdite è espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 2289 c.c.

Invero – ha precisato la Consulta – il ragionamento svolto dal giudice di merito, lungi dal violare la norma, ha attuato un principio risalente ad una giurisprudenza di legittimità del 1982 (v. Cass. n. 6709 del 1982), secondo il quale il diritto del socio agli utili, per quanto autonomo, è comunque collegato alla liquidazione della quota, nel senso che questa può essere accresciuta o diminuita in funzione degli utili e delle perdite derivanti dalle operazioni in corso nel momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

La Corte ha respinto anche il secondo motivo di ricorso che, inerendo all'asserito vizio di motivazione, risultava inammissibile perché proposto alla stregua della vecchia formulazione dell'art. 360, n.5, c.p.c., abrogata nel 2012. Il nuovo testo dell'articolo, espunti i riferimenti all'insufficienza e alla contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, ha abolito la possibilità della Consulta di esercitare un controllo diffuso sull'iter logico-giuridico svolto dal giudice di merito, circoscrivendo l'area del difetto di motivazione passibile di ricorso alla sola ipotesi di «*omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*». Tale vizio, come già chiarito in svariate pronunce (cfr. Cass. 13928 del 2015; Cass. 2125 del 2014 e a Cass. SS.UU. n. 805 del 2014), può coincidere: con la mancanza assoluta di motivazione, sia sotto l'aspetto materiale, sia sotto quello grafico; con la cd. motivazione apparente o con quella obiettivamente incomprensibile; e, infine, con quella basata sul contrasto irriducibile tra affermazioni contrapposte.

La nuova dizione, introdotta con d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, riflette l'esigenza del legislatore di deflazionare il numero dei contenziosi in sede di legittimità ed ha trovato applicazione nei confronti delle sentenze pubblicate a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Posto che la sentenza della Corte d'appello è stata depositata successivamente al termine suindicato e che il vizio, così come denunciato, risulta privo di fondamento normativo, la Corte ha respinto anche questo secondo motivo di ricorso.

OSSERVAZIONI - La sentenza offre lo spunto per riflettere sul contenuto e sul procedimento di attuazione del diritto alla liquidazione della quota previsto dall'art. 2289 c.c. per le società semplici ed applicabile, ex artt. 2293 e 2315, anche alle s.n.c ed alle s.a.s.

Tale diritto sorge automaticamente per effetto dello scioglimento parziale del vincolo sociale, ovverosia nelle ipotesi tipiche di recesso, morte ed esclusione di un socio; al verificarsi di

questi eventi, la legge regola la definizione dei rapporti patrimoniali tra la società ed il socio uscente – o, nel caso di morte, i suoi eredi – disponendo a favore di questi soggetti il rimborso, entro il termine di sei mesi dalla data dello scioglimento, di una somma di denaro corrispondente al valore della partecipazione.

Ai sensi dell'art. 2270 c.c. il termine entro cui liquidare la quota si riduce, invece, a tre mesi se a richiederla è il creditore particolare del socio di società semplice o di s.n.c. irregolare. In tale circostanza, il procedimento ed i criteri applicabili alla liquidazione sono i medesimi previsti dall'art. 2289 c.c.; la *ratio* ed il presupposto del rimborso risultano, invece, palesemente differenti: il 2270 risponde, infatti, ad una logica soddisfattiva del creditore particolare del socio, stante l'incapienza patrimoniale di quest'ultimo. Ciò si traduce nell'inversione del rapporto logico-sistematico che, ai sensi dell'art. 2289, intercorre tra lo scioglimento parziale del rapporto ed il rimborso della partecipazione; l'art. 2288 c.c., infatti, annovera la liquidazione della quota del socio uscente in favore del creditore personale di quest'ultimo quale causa di esclusione di diritto dalla società.

Per quanto attiene al soggetto passivamente legittimato al rimborso, invece, può ritenersi ormai sanato il contrasto tra l'orientamento minoritario che considerava gravati da questo obbligo i soci in proprio e l'orientamento maggioritario, oggi favorito dalle Sezioni Unite, che poneva l'obbligo in capo alla società.

All'origine del contrasto vi era il problema di stabilire se il difetto di personalità giuridica delle società di persone obbligasse i singoli soci, piuttosto che l'ente, a sopportare l'obbligo di liquidazione in esame. L'orientamento minoritario giudicava determinante e non superabile il tenore letterale degli articoli 2284 e 2285 c.c. che, nel disciplinare gli effetti della morte e del recesso del socio, non impiegano mai il termine *società*, riferendosi invece sempre e soltanto in modo generico agli "altri soci".

Nella pronuncia a Sezioni Unite n. 291 del 2000, la Cassazione ha affermato che, indipendentemente dalle scelte lessicali operate dal legislatore, l'art. 2289, pur non qualificando mai esplicitamente il diritto del socio alla liquidazione come un credito verso la società, tuttavia sottende necessariamente tale consistenza.

A sostegno di questa lettura, si pone l'argomentazione fondata sulla soggettività giuridica delle società personali, in virtù della quale questi enti, ancorché privi di autonomia patrimoniale perfetta, sono in grado di porsi nell'ordinamento quali autonomi centri di imputazione, distinti dalle persone dei soci. Il difetto di autonomia patrimoniale perfetta, quindi, non è sufficiente a giustificare la titolarità passiva dell'obbligazione direttamente in capo ai soci posto che la società di persone, una volta creata, è dotata sia di soggettività sia di un patrimonio proprio con il quale fare fronte alle obbligazioni sociali.

Circa la natura di questo debito, invece, è pacifica l'opinione che lo qualifica quale debito di valuta soggetto, in quanto tale, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c.: ne consegue che in caso di adempimento tardivo, il socio o gli eredi avranno diritto non soltanto agli interessi moratori ma, qualora sia intervenuta una svalutazione monetaria, questi potranno agire altresì per il risarcimento del danno da svalutazione cagionato da *mora debendi*.

Per quanto riguarda specificamente il procedimento di liquidazione, invece, v'è da dire che questo si svolge nel rispetto di alcuni criteri cardine, espressamente indicati dall'art. 2289 c.c., secondo i quali:

- i) il rimborso del valore della quota, salvo diversa pattuizione delle parti, deve avvenire mediante il pagamento di una somma di denaro (art. 2289, comma 1, c.c.);
 - ii) la determinazione di questo valore deve essere effettuata in base alla situazione patrimoniale effettiva della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (2289, comma 2, c.c.);
 - iii) e, infine, il socio uscente o gli eredi di quello defunto partecipano agli utili e alle perdite che sono inerenti alle operazioni in corso al momento dello scioglimento (2289, comma 3, c.c.), salvo diversa pattuizione dei soci e salvo, naturalmente, il divieto di patto leonino.
- Il criterio che impone la liquidazione monetaria è volto ad impedire che il socio uscente, o gli eredi, possano ottenere la restituzione in natura dei beni conferiti in proprietà o in godimento

per l'intera durata della società, specialmente quando la stessa sia stata contratta a tempo determinato. Esigenza, questa, chiaramente ispirata al principio del *favor societatis* tale per cui è fatto divieto, durante la vita della società, di distogliere dal patrimonio sociale cespiti strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa. Ciononostante, il criterio si considera dispositivo sia sotto il profilo dell'oggetto, sia sotto quello delle modalità di calcolo del valore da rimborsare al pari del termine per il rimborso.

Dunque, chiarito che in assenza di pattuizioni differenti la liquidazione deve avvenire in denaro in base alla consistenza effettiva del patrimonio sociale, e chiarito altresì che il soggetto tenuto al pagamento è la società, ne deriva logicamente che la somma da liquidare – quando questa ha valore positive – deve essere prelevata dal patrimonio della stessa. In proposito occorre formulare alcune precisazioni.

Se la società è *in bonis* al momento dello scioglimento del rapporto, questa provvede al rimborso del valore della quota attingendo alle riserve disponibili; in caso contrario, ovvero quando le passività eccedono le attività patrimoniali, il valore della quota sarà inevitabilmente di segno negative; e pertanto, non soltanto non sarà dovuto alcun versamento al socio ma, qualora la società ritenga di farne richiesta, questi potrà essere chiamato addirittura a sopportare la propria quota di perdite.

Un aspetto interessante della disciplina in esame riguarda gli effetti che lo scioglimento parziale del rapporto esplica sul capitale sociale. La questione richiederebbe una trattazione approfondita che in questa sede, per ovvie ragioni, non può essere svolta, dovendoci limitare a delinearne i contorni essenziali.

Nel silenzio del legislatore e della giurisprudenza sul punto, una parte della dottrina, conscia del fatto che lo scioglimento del rapporto pone un problema relativo alla regolazione dei rapporti interni tra il socio uscente e la società ritiene – in contrapposizione ad altra dottrina – che il capitale sociale non possa restare invariato a seguito della fuoriuscita di un socio dalla compagine sociale, limitandosi l'effetto della vicenda ad un accrescimento automatico delle quote dei soci superstiti; viceversa, sostiene che i soci siano chiamati, innanzitutto, a deliberare la riduzione del capitale sociale o, diversamente, qualora intendano accrescere proporzionalmente la loro quota, manifestare espressamente tale volontà senza possibilità che ciò accada automaticamente. La riduzione del capitale, qualificata da questa dottrina in termini di riduzione nominale per perdite, avrà quindi misura pari al valore nominale della partecipazione del socio uscente e avrà come unica funzione quella di “registrare” l'interruzione del rapporto sociale.

Per quanto concerne il secondo ed il terzo criterio, invece, è pacifico sia in dottrina sia in giurisprudenza che la “*situazione patrimoniale*” da assumere a base di calcolo per la liquidazione debba essere intesa quale situazione patrimoniale complessiva effettiva della società, considerata nel suo valore reale o corrente e non contabile o prudenziale. Dunque, per accertarne la consistenza effettiva, si considera necessario fare riferimento non tanto alle regole dettate per la formazione del bilancio d'esercizio (art. 2324 c.c. e ss.), quanto piuttosto a quelle che presiedono alla redazione di un bilancio straordinario; sul punto è stato chiarito che siffatta forma di valutazione richiede l'accertamento e l'esame di tutti gli elementi che la società potrebbe realizzare in sede di liquidazione generale dell'intero patrimonio. Per questo motivo, tra le voci che formano oggetto di stima è ricompreso anche il valore di avviamento dell'impresa, definito in giurisprudenza quale «*fattore di redditività, derivante da un complesso di elementi che, se pure cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti, e si traduce nella probabilità, proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, derivanti dall'apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale*». (cfr. Cass. n. 7595 del 1998; n. 3671 del 2001).

Valutata la consistenza effettiva del patrimonio, cioè il valore globale della società, deve procedersi poi all'individuazione dell'entità della quota da rimborsare, avendo riguardo ad una molteplicità di fattori statici e dinamici, ovvero: la natura ed il valore del conferimento del socio

uscente; le riserve; gli utili e le perdite di competenza del socio che, in quanto inerenti ad operazioni ancora in corso al momento dello scioglimento del rapporto, sono destinati ad incidere sulla quota determinandone un aumento e/o una diminuzione.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, la dottrina ha più volte rimarcato che l'utilizzo dell'espressione «*utili e perdite inerenti alle operazioni in corso*», cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 2289 c.c., risulta parzialmente impreciso alla luce delle regole contabili: in primo luogo perché dalle operazioni in corso non possono derivare direttamente utili o perdite; e, in secondo luogo, perché sottointende erroneamente che sia possibile isolare i risultati delle singole operazioni nel fluire continuo e complessivo dell'attività d'impresa. Una simile constatazione impone quindi il compimento di uno sforzo interpretativo volto a riconciliare il piano semantico con la *ratio* sottesa al capoverso, volta ad attuare il necessario coinvolgimento del socio uscente nel rischio d'impresa afferente alle vicende gestionali che sono anteriori allo scioglimento del rapporto.

Nella nozione ampia di operazione in corso rientra qualsiasi attività economica diretta al conseguimento dell'oggetto sociale che, al momento dello scioglimento del rapporto, non risulti ancora conclusa, nel senso che la produzione dei risultati economici legati all'operazione non deve essere ancora del tutto esaurita. Invero, si considerano tali non soltanto i fatti di gestione dai quali sia già derivato, anteriormente allo scioglimento, un vincolo giuridico per la società nei confronti dei terzi, ma anche tutti quegli atti negoziali successivi che siano funzionalmente collegati a questi.

La definizione di queste operazioni, stante la natura dinamica e continuativa dell'attività d'impresa, potrà avvenire in un momento futuro anche molto distante da quello nel quale deve essere eseguita la liquidazione della quota; per queste ragioni, non è infrequente la conclusione di accordi volti a liquidare gli utili in misura forfettaria al momento del rimborso della quota. Qualora non si addivenga a simili pattuizioni, il conguaglio della quota viene effettuato globalmente per tutte le operazioni che si concludono in ciascun esercizio.

Come ha precisato la Cassazione nella sentenza in commento, così come era stato già enunciato nella sentenza n. 6709 del 1982, detto diritto è distinto ed autonomo da quello alla liquidazione della quota, in quanto dotato di proprio autonomo fondamento; tuttavia, per quanto autonomo, è evidente come lo stesso sia pur sempre collegato al diritto alla liquidazione, poiché in grado di influire sull'entità effettiva da rimborsare al socio uscente o agli eredi.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFICI - C. MOTTI, *Sub art. 2289 c.c.*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del Codice civile*, Torino 2016, 205 ss.; G. L. NIGRO, *Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio*, in F. PREITE (diretto da), *Trattato delle società di persone*, I, Vicenza, 2015, 933 ss.; P. MARINO-R. CAMBI, *Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio*, in *Tratt. delle società di persone*, *Ibidem*, 2197 ss.; M. PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Milano, 1997, 232 ss.

Sul principio del favor societatis in relazione al diritto alla liquidazione, per la dottrina e la giurisprudenza v.:

M. GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, 475 ss.; F. GALGANO, *Società in genere. Società di persone*, in A. CICU-F. MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXVIII, Milano, 1982, 343 ss.; P. GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano. Lineamenti generali*, Torino, 1959, 191; A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1962, 105. Contra v. R. BOLAFFI, *La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone*, Milano, 1975, 639; I. MENGHI, *Conferimento di beni in godimento e liquidazione della quota*, in *Giur. comm.*, 1985, II, 765. In giurisprudenza, Cass., 17 novembre 1984, n. 5853; in *Giur. comm.*, 1985, II, 756.

Circa gli effetti dello scioglimento parziale del rapporto sull'entità del capitale sociale, v.: la massima dell'Osservatorio Societario del Consiglio Nazionale Notarile di Firenze, Pistoia e

Prato n. 29 del 2012; GUGLIELMO R. e CUBELLO T., *La riduzione del capitale sociale nel procedimento di liquidazione della quota in caso di recesso, morte ed esclusione del socio nelle società di persone*, in *Riv. not.*, 2013, I, 1.

Sulla determinazione del valore della quota di avviamento e, in generale, sulla determinazione della situazione patrimoniale effettiva v.: in giurisprudenza, Cass., 11 febbraio 1998, n. 1403, in *Giur. it.*, 1999, 106; Cass., 25 marzo 2003, n. 4354, in *Dir. prat. soc.*, 2003, 14-15, 70; Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036, in *Foro it.*, 2010, I, 214. In dottrina, G. C. M. RIVOLTA, *Avviamento dell'azienda sociale e liquidazione della quota nelle società di persone*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, 163; F. DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2011, 141.

Sull'interpretazione ed il significato delle c.d. Operazioni in corso, degli utili e delle perdite a queste inerenti v.: in dottrina, G. LIACE, *Valutazione della quota di liquidazione del socio uscente*, in *Dir. prat. soc.*, 2003, 74; G. FERRI, *Le società*, in *Tratt. Vassalli*, X, Torino, 1987, rist. 1989, 303. Per la giurisprudenza di legittimità, Cass., 9 dicembre 1982, n. 6709, in *Società*, 1983, 755; Cass., 28 gennaio 1993, n. 1027, in *Società*, 1993, 1043; Cass. Civ., sez. I, 28.1.2000 n.960 e Cass. Civ., sez. VI, 22 aprile 2016, n. 8233.

Sull'individuazione del soggetto passivo tenuto alla liquidazione della quota in favore del socio uscente o degli eredi e la natura di debito di valuta v. rispettivamente: l'intervento delle SS.UU. Del 26 febbraio 2000 n. 291, annotata da V. BUONOCORE, *La liquidazione della quota degli eredi del socio defunto e lo psicodramma della soggettività delle società di persone: un contributo positivo della Corte Suprema*, in *Giur. comm.*, 2000, II, 397; e con le note di I. MENGHI, *La liquidazione della quota di società personale e le sezioni unite: un passo avanti nella definizione degli effetti dello scioglimento del vincolo particolare*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 242; e G. VIDIRI, *Domanda di liquidazione della quota ex artt. 2289 c.c. e legittimazione passiva della società di persone*, in *Giust. civ.*, fasc. 12, 2000, 3191. In senso conforme si vedano le sentenze della S.C. n. 1027/1984, n. 3773/1994, n. 12833/1999. Per una ricostruzione del dibattito, R. COSTI-G. DI CHIO, *Società in generale. Società di persone. Associazione in partecipazione*, in *Giur. sist. civ. comm.*, Torino, 1991, 703 ss. Sulla natura dell'obbligazione quale debito di valuta v. Cass. Civ., sez. I, 14 marzo 2003 n.3800 e Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 816.